

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1709-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta dell'11 aprile 1990 (v. stampato Senato n. 2265)

**MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 26 settembre 1990

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ZANONE)

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 settembre 1990*

TESTO APPROVATO
DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.

ART. 1.

1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente:

« 1-*bis*) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare; ».

ART. 2.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« 4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; ».

ART. 3.

1. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« 6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare; ».

TESTO MODIFICATO
DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.

ART. 1.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente ».

2. La lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata.

ART. 5.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

« Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali ».

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo ».

ART. 7.

1. All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ».

ART. 8.

1. All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) responsabile determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia; ».

ART. 4.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 9.

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 ».

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

1. L'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria ».

ART. 7.

1. I portatori di *handicaps* gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.